

**ENTE DEL PARCO DEL CONERO**

**Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)**

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**N. 10N**

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco

**Data: 28/05/2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di maggio, nel proprio ufficio,

**Il Direttore**

Premesso che,

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

Considerato che,

è pervenuta la domanda della ditta S.M.A.E. S.R.L acquisita ns protocollo n. 1418 del 11/04/2018 (prot. comune n. 59804 del 11/04/2018 per sopraelevazione torre Radio in località Monte Conero);

per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall'Amministrazione Comunale la conformità degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto indicato al co. 3 dell'art. 2.3 del Regolamento del Parco;

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle Norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte dell'amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria;

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal responsabile del procedimento;

con Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l'arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico e con determina direttoriale n. 53 del 25.03.2013 è responsabile del procedimento anche per pareri in merito alla Valutazione di Incidenza e altri pareri di competenza dell'Ente Parco riguardanti procedimenti autorizzativi e/o attestazioni di conformità alla normativa del Piano e del Regolamento del Parco e lo stesso, coadiuvato dagli uffici, ha informato il direttore sulle valutazioni effettuate rispetto alle pratiche pervenute;

dal verbale espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta del 10/05/2018 allegato alla determina 7N, si evincono le pratiche che hanno terminato il loro iter procedurale e pertanto sono poste al rilascio o meno del nulla osta.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n.127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco Del Conero;

Visto il Regolamento del Parco del Conero;

**DETERMINA**

Quanto segue, con le prescrizioni nelle stesse indicate, che dovranno essere eseguite sotto il diretto controllo del Comune competente:

<b>1 Istanza</b>	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	1418	del	11/04/2018
<b>Comune di</b>	Ancona	<b>Rif. nota prot.</b>	59804	del 11/04/2018
<b>Ditta richiedente</b>	S.M.A.E. S.R.L.			
<b>Oggetto</b> <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	Parere per sopraelevazione torre Radio in località Monte Conero comprese opere di mitigazione con essenze arboree autoctone			
<b>Localizzazione</b>	ANCONA VIA Monte Conero			

premesso che il Parco del Conero è in generale favorevole alle modifiche degli impianti esistenti volte alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, tuttavia alla luce del progetto presentato, che prevede l'innalzamento della torre radio dagli attuali 10 m a circa 17 m di altezza ed una piantumazione con specie autoctone con finalità di mitigazione visiva dal lato del sentiero adiacente al sito,

**si determina il NON rilascio del nullaosta e il parere negativo in merito alla Valutazione di Incidenza,** per le seguenti motivazioni:

- il progetto presentato motiva la necessità dell'innalzamento del traliccio principalmente con la necessità di passare al digitale terrestre (vedi pag. 17 dell'elaborato "Valutazione di Incidenza"), tuttavia poiché con tale tecnologia il numero di antenne e parabole andrebbe a ridursi non si comprende la necessità di aumento di altezza del supporto;

- il progetto presentato non ottempera a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 "Infrastrutture ed impianti per enti gestori e servizi pubblici" del QP 02 del Piano del Parco, che prevede: "Vanno inoltre favorite iniziative per la riduzione degli impianti attuali, della loro dimensione e del loro impatto sul paesaggio e sull'ambiente naturale. Tale obiettivo deve essere reso obbligatorio nel caso di progetti di ristrutturazione anche parziale degli impianti esistenti."

L'intervento in questione prevede di fatto la ristrutturazione dell'impianto esistente, pertanto è obbligatoria "la riduzione degli impianti attuali, della loro dimensione e del loro impatto sul paesaggio e sull'ambiente naturale", mentre il progetto da un lato prevede l'aumento considerevole dell'impatto dal punto di vista paesaggistico del traliccio, che passa dagli attuali 10 ai 17 m di altezza, e le mitigazioni previste con piantumazioni volte a schermare la vista dal sentiero adiacente al sito risultano insufficienti rispetto alla struttura progettata (caratterizzata da elementi con importanti sezioni ed ingombro tali da generare impatti anche da altri punti di intervisibilità paesaggistica), e dall'altro lato, per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche, non offre alcuna garanzia di una reale ed effettiva riduzione degli impatti attuali, in quanto il progetto non comprende la nuova configurazione di antenne e parabole, ma solamente l'innalzamento del traliccio stesso.

Per quanto riguarda gli impatti, negativi e/o positivi, "sull'ambiente naturale" si ritiene che questo non sia stato trattato con un approfondimento adeguato, in quanto nello Studio di Incidenza e in generale nel progetto sono state rilevate le seguenti carenze:

- la riduzione di emissioni elettromagnetiche non viene quantificata;
- non si ritiene adeguatamente motivata e non si concorda con l'esclusione di un aumento dell'impatto verso l'avifauna legato al rischio di collisioni comprese le specie migratrici;
- non vengono presi affatto in considerazione né il Piano di Gestione della Fauna del Parco del Conero, né il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 (consultabili nel sito internet del Parco), che evidenziano l'esistenza di impatti sulla fauna legati sia al rischio di collisione con i tralicci sia alle emissioni elettromagnetiche, per diversi gruppi di specie tutelate e in particolare per uccelli e chiroterteri, questi ultimi a loro volta per nulla considerati nello Studio di Incidenza;

- escludendo qualsiasi impatto negativo sulla fauna, non vengono presi in considerazione gli impatti cumulativi con le altre infrastrutture presenti né mitigazioni e compensazioni.

- Il progetto presentato non ottempera a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 19 "Infrastrutture ed impianti per enti gestori e servizi pubblici" del QP 02 del Piano del Parco, che prevede: "Tali impianti in aree SIC e ZPS possono essere realizzati soltanto per assicurare i servizi minimi (elettricità, acqua, tele radio comunicazioni pubbliche), evitando in ogni caso di incidere su habitat e specie d'interesse comunitario". Anche in questo caso mentre è certo l'aumento dell'impatto sull'avifauna e sui chiroterteri per l'aumento dell'altezza del traliccio e quindi un maggior rischio di collisione, la riduzione dell'impatto elettromagnetico non è né certa (non è compresa nel progetto) né quantificata.

Sempre riguardo alla nuova configurazione delle antenne e parabole (e di conseguenza agli impatti sia paesaggistici che ambientali), che, come scritto sopra, non è ricompresa nel progetto, si evidenzia che le poche

